



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 2 maggio 2022  
Prot. n. 051/22//H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

**OGGETTO: Ministero della Salute - Ordinanza 28 aprile 2022 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, è stata pubblicata l'[Ordinanza del Ministro della Salute 28 aprile 2022](#), recante misure concernenti l'utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** sull'intero territorio nazionale **dal 1° maggio 2022** fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e **comunque non oltre il 15 giugno 2022**.

Si segnalano di seguito le misure di principale interesse.

Durante il suindicato periodo, per quanto di interesse, permane **l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** per l'accesso ai seguenti **mezzi di trasporto** e per il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- f) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- g) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

È comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.



L'ordinanza conferma altresì che **non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie** i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Infine, l'ordinanza indica che i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a **verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle suesposte prescrizioni.**

Per completezza trasmettiamo in allegato una **Nota generale predisposta da Confindustria** sulle misure emergenziali anti Covid di interesse per le attività produttive applicabili a partire dal 1° maggio.

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Molina

All.